

XXXVª TORNATA

GIOVEDÌ 1º DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Avvertenza del Presidente	pag. 965
Congedo	965
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina »	973
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica »	979
« Conversione in legge del Regio decreto 28 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi Istituti nautici »	979
« Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, n. 388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria »	980
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521 portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna »	983
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna »	984
« Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza »	985
« Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra »	986
« Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri »	990
(Presentazione di)	991

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Sull'azione invaditrice della Germania nel campo industriale e bancario »	pag. 965
Oratori:	
BELOTTI, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	965
ORLANDO	968
« Sull'estensione all'Eritrea e alla Somalia dei benefici per agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica »	970
Oratori:	
DE NAVA, <i>ministro del tesoro</i>	971
MOSCA	971
« Sulla concessione dei posti telefonici pubblici nell'Agro romano »	971
Oratori:	
CAMPELLO	972, 973
GIUFFRIDA, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i>	971, 973
Omaggi (Lettura di un elenco di)	962
Petizioni (Lettura del sunto di)	962
Relazioni (Presentazione di)	965, 991
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	992

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi e per la ricostituzione delle terre liberate.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

N. 2. Il signor Mantovani Eugenio, capo stazione a riposo fa voti perchè siano migliorate le condizioni dei pensionati dello Stato.

N. 8. Il signor Giuseppe Gigli e altri 29 firmatari di Palermo, fanno voti perchè non venga danneggiata la piazza dei Porrizzi in quella città.

N. 9. Il cav. Vincenzo Romano, ed altri 29 firmatari, fanno voti perchè siano introdotte alcune modificazioni alla legge comunale e provinciale.

N. 10. L'ing. S. Scano, direttore generale della Società per le ferrovie complementari della Sardegna, fa voti a nome di quella Società perchè vengano introdotte alcune modificazioni al disegno di legge n. 195, riguardante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto.

N. 11. Il sindaco di Roccadifalco (Caltanissetta) invia una deliberazione in data 10 novembre 1921 della Giunta municipale di quel comune, con la quale si fanno voti perchè non venga soppressa la locale pretura.

N. 12. Il maggior generale nella riserva Baldassari Baldassarre, fa voti per la revoca del decreto riguardante il suo collocamento a riposo.

N. 13. Il sindaco di Teramo, invia i voti di quella Giunta comunale contro la progettata soppressione della Intendenza di finanza in detta città.

N. 14. Il generale Cappello Luigi, si duole delle conclusioni pronunciate a suo carico dalla Commissione d'inchiesta nominata con Re regio decreto 12 gennaio 1918, n. 35, e fa voti perchè gli sia resa giustizia.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

R. Scuola Archeologica Italiana: *Atene*. Annuario, vol. IV.

Presidenza del Collegio degli Ingegneri navali, Genova: *Atti del 1920*.

Sindaco di Roma: *Atti del Consiglio comunale di Roma*, Anno 1920.

Consiglio Generale del Banco di Sicilia:

1° *Rendiconto e consuntivo, 1920*;

2° *Sul servizio del credito agrario, 1920*.

Camera di commercio di Milano: *Il consumo del pane in forma popolare*.

Gabinetto ministro Terre liberate: *Manuale del danneggiato di guerra*.

Ing. A. Raddi, Firenze: *L'irrigazione agraria in provincia di Firenze*.

Sindaco di Firenze: *Annuario statistico del comune di Firenze, 1915-18*.

Presidente Deputazione Provinciale di Pavia: *Atti del Cons. Prov., 1920*.

Presidente Deputazione Provinciale di Vicenza: *Atti del Cons. Prov., 1918*.

Credito Fondiario Cassa risparmio delle provincie lombarde, Milano: *Bilancio consuntivo 1920*.

Commissione Centrale di beneficenza, Milano:

1° *Bilancio consuntivo dell'Opera di soccorso per i figli dei lavoratori pel 1920*;

2° *Bilancio consuntivo per incoraggiamento di studi, 1920*.

3° *Bilancio consuntivo di benef., 1920*.

Opera Bonomelli di assistenza agli italiani emigrati in Europa, Milano:

1° *Saggio di una prima inchiesta sull'emigrazione italiana in Europa* (aut. Erminio Albonico);

2° *L'attività dell'Opera Bonomelli nelle terre liberate e redente* (aut. Erminio Albonico).

Camera rappresentanti Repubblica di Cuba: *Discorsi del dott. José A. Gonzales Lanuza*, preceduti dalla sua biografia, 1921.

Prof. Bruto Amante, Roma: *Un Santo nel secolo XIX: Angelo Camillo De Meis*.

Comitato pro Confederazione latina, Roma: *Alla Conferenza internazionale di Parigi 1919. Memorandum*. Testo italiano e francese.

Sig. De Quirielle, Parigi: *A l'indomani delle elezioni italiane*.

Prof. Scherillo, Milano: *Giuseppe Colombo* (Commemorazione).

Camera Commercio e Industria, Carrara: *Sulle proposte riforme della vigente legislazione mineraria*

Comitato ordinatore del Congresso per la pubblica moralità in Firenze: *Deliberazioni del V Congresso nazionale*.

Sig. Luca Gallo, Girgenti: *Programma politico amministrativo*.

Prof. Ettore Levi, Roma: *Salute*. Letture di igiene ad uso delle scuole e delle famiglie (aut. prof. Arrigo Piperno).

Camera di commercio di Treviso, *Bollettino della Camera di commercio e industria*.

Ufficio idrografico del Regio Magistrato alle Acque, Venezia: *Antichi scrittori d'idraulica veneta* (aut. Marco Carnaro).

R. Accademia Peloritana, Messina: *Atti della R. Accademia*. Resoconti delle tornate delle classi 1920.

Rettore R. Università di Ferrara: *Annuario dell'Università degli studi 1920-21*.

Presidenza del R. Istituto superiore di studi, Firenze: *Annuario 1920-21*.

Collegio toscano degli ingegneri e architetti, Firenze, *Atti del Convegno regionale toscano, 1919*.

Marchese Cesare Imperiale, Venezia: *I volontari del mare*.

Direzione Regie scuole superiori di agricoltura, Portici: *Annali*. Vol. XV. Ser. II.

Sindaco di Roma: *Relazione della Giunta comunale al bilancio di previsione 1921*.

Ministero delle finanze del Giappone: *Annuario finanziario economico del Giappone 1920*.

Direzione Regie Scuole medie di Alessandria di Egitto: *VI Centenario della morte di Dante Alighieri*.

Direzione R. Scuola navale superiore, Genova: *Relazione del Consiglio direttivo sull'andamento della Scuola*. Anno acad. 1919-20.

Ministero industria e lavoro del Belgio, Bruxelles: *La situazione delle industrie del Belgio*.

Consiglio Provinciale di Torino: *Atti dell'anno 1920*.

Presidenza della Società Reale di Napoli: *Annuario 1921*.

Senatore Crespi, Milano: *Cause e rimedi della crisi del dopo guerra* (Conferenze).

Senatore Guido Mazzoni: *Rapporto Accademico della Regia Accademia della Crusca, 1919-20*.

Senatore Luigi Rava, Roma:

1° *Il bilancio del Comune di Roma e i bisogni della Capitale*;

2° *Commissione Reale per il dopo guerra* (Legislazione sociale e previdenza);

3° *Proposta al Consiglio comunale di Roma per il collocamento sul Gianicolo del busto di Oreste Regnoli*.

Senatore Viganò, Firenze: *Un libro del Generale Cadorna*.

Senatore Lustig, Firenze: *Studi ed osservazioni sulla pellagra*.

Senatore Francesco Ruffini: *Imperi centrali e Vaticano durante la guerra*.

Senatore Maggiorino Ferraris, Lisbona: *Conférence parlementaire du commerce*. Palais du Congrès, Lisbona (Relat. VII Assem.).

Conférence Parlementaire Internationale du Commerce, Paris: *Rapport - La participation aux Bénéfices* (aut. Paul Delombre).

Comité Parlementaire Français du Commerce: *Le Change* (aut. M. Raphaël-George Lévy).

Senatore Faldella:

1° *Saluggia nelle opere di assistenza civile e nel ricordo dei suoi figli forti e buoni caduti combattendo per l'Italia e l'Umanità*;

2° *Realtà e speranze - Dalla Crimea alla Libia*.

Senatore Pietro Niccolini: *L'amore e l'arte di Dante*.

Consiglio Provinciale di Alessandria: *Atti 1920*.

Dott. Haus Eisele-Montoro: *Orrori del Comunismo - Realtà dell'Ungheria comunista* (aut. sac. prof. Francesco Ascolese).

Colonnello Boccaccia Epimede, Firenze: *Pedagogia militare* con prefazione del generale Francesco Grazioli.

Società per gli studi Triestini, Milano: *Nell'Alto Adige - Per la verità ed il diritto d'Italia*.

Prof. Corrado Sipione-Agosta: *In memoria di Re Umberto I* (Versi).

Amministrazione Provinciale di Firenze:

1° *Rendiconto 1919*;

2° *Bilancio di previsione 1920*;

3° *Atti 1917-18*.

Manicomio di Firenze: *Rendiconto 1919*.

Camera di commercio di Breslavia: *Le basi geografico-economiche della questione dell'Alta Slesia* (aut. prof. Wilhem Volz).

Cassa Nazionale di infortuni sul lavoro, Roma: *Schema di statistica degli infortuni sul lavoro*.

Camera di commercio, Rovereto: *Atti del Congresso degli Enti economici nel Trentino*.

Comm. Filippo Tolli: *Terzo Congresso anti-schiavista nazionale* (23 aprile 1921, Roma).

Giunta Provinciale di Gorizia: *Scutum Italiae*. Festeggiando l'annessione della Venezia Giulia alla madre Patria, 1921.

Presidenza del R. Istituto di incoraggiamento, Napoli: *Atti 1920*.

Senatore Lustig, Firenze: *Gli effetti dei gas asfissianti e lagrimogeni studiati durante la guerra 1916-18*.

Comune di Sabbionetta: *In memoria di Achille De Giovanni*.

Direzione della R. Scuola superiore di agricoltura in Portici: *Annali*.

Prof. Claudio Fermi, Roma:

1° *Sui dodici risanamenti antianofelmalarici da me intrapresi*;

2° *Gli anofeli e la lotta contro la malaria*.

Sig. Gino Doria, Napoli: *Il Governo italiano contro la Colonia del Brasile*. — *Mercatelli ambasciatore a Rio*.

Presidenza Camera di commercio, Venezia:

1° *Movimento della navigazione e del commercio del porto di Venezia 1914*;

2° *Sul movimento economico della provincia di Venezia durante il periodo della guerra*.

Presidenza R. Istituto tecnico di Gorizia: *Annuario 1920-21*.

Direzione R. Istituto geografico militare in Firenze:

1° *Studi monografici: "Transcaucasia" del maggiore Silvio Gori*;

2° *Dall'Anatolia al Caucaso*.

Duca Salvatore Gaetani d'Aragona, Napoli: *François Villou*.

Dottor Emilio Re del R. Archivio di Stato, Roma: *La questione dell'Alto Adige* (Conferenza letta a Londra, gennaio 1920).

Prof. Luigi Gabba, Milano: *Giovanni Celoria; notizia della sua opera scientifica*.

Prof. Filippo Vassalli della R. Università di Genova: *Questioni di ordine pubblico rispetto a sentenze pronunciate da tribunali del medesimo Stato*.

Avv. Comm. Alfredo Bruchi, Siena: *Lettere dal campo e dalla prigionia (1848) del capitano Carlo Landi*.

Segreteria Generale del Ministero dei lavori pubblici, Roma: *Nuovi annali del Ministero per l'agricoltura 1921*.

Presidenza R. Istituto di Scienze sociali "Cesare Alfieri", Firenze: *Annuario 1920-21*.

Famiglia del rimpianto Agostino Cameroni, Milano: *In memoriam* (Note biografiche).

Prof. Giuseppe Gultrera, Corneto Tarquinia: *Per una Storia dell'edilizia dell'antichità*.

Croce Rossa Italiana: *Il preventorio infantile* (Emilio Maraini).

Consiglio di Amministrazione del Debito Pubblico, Costantinopoli: *Atti 1919-20*.

Senatore Tamassia: *N. 58 suoi scritti di storia del diritto e di storia politica*.

Camera di commercio e industria, Milano: *Il consumo del tabacco nelle varie zone della città di Milano, prima e dopo la guerra*.

Signora De Hulavicka (a mezzo del senatore Mazzoni), Polonia: *N. 16 pubblicazioni sulle condizioni e problemi della Polonia*.

Senatore L. Beltrami, Milano: *Le mie prigioni, 1914-18* (aut. W. Wonkanib).

Senatore G. Mazzoni: *Postille in rima*.

Fondazione Marco Besso, Roma: *Il 1921, Commemorazione centenario Alfredo Comandini*.

Dott. E. Damiani (Biblioteca Camera dei deputati), Roma: *Thomas Nelson Page. — L'Italia e la guerra mondiale*.

Prof. R. Gurrieri, Bologna: *La medicina legale nella Università di Bologna 1800-1921*.

Legazione di Svezia presso il Re d'Italia: *Un esemplare dell'opera "Sweden Historical and Statistical Handbook"*. 2 volumi.

Presidenza Repubblica Uruguay: *Annuario statistico 1918*.

Famiglia defunto Dott. Pietro Lucenteforte, Venafro: *Le acque di Venafro*.

Prof. Emilio Piermarini della Scuola tecnica di Messina: *Nuovi dialoghetti*.

Avv. Nob. Luigi Cernezzì, Milano: *Il canto dei Nibelungi, antico poema tedesco*.

Camera di commercio di Genova: *Sui provvedimenti per la marina mercantile nazionale*.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Clemente per giorni 20.

Se non si fanno osservazioni il congedo s'intende accordato.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Frascara a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FRASCARA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frascara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. A tenore dell'articolo 72 della legge 7 luglio 1907 n. 429 occorre che il Senato proceda alla nomina di sei membri della Commissione parlamentare di vigilanza sulle ferrovie dello Stato che dovranno durare in carica un triennio.

La votazione avrà luogo nella tornata di lunedì prossimo.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Orlando ai ministri degli affari esteri e dell'industria e del commercio: «per sentire quali sieno i mezzi che essi intendono opporre, nell'interesse del lavoro nazionale, a quell'azione invaditrice e dominatrice nel campo industriale e bancario italiano, che la Germania mostra voler rinnovare dopo la guerra e che, all'infuori delle attuali pubblicazioni dei giornali è resa evidente dall'invasione di ogni genere di prodotti tedeschi sul nostro mercato».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria per rispondere a questa interrogazione.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Onorevoli senatori, la questione posta

in discussione dal senatore Orlando è indubbiamente una delle questioni più importanti e più delicate. Infatti il senatore Orlando nella sua interrogazione domanda: «Di sentire quali sieno i mezzi che si intendono opporre, nell'interesse del lavoro nazionale, a quell'azione invaditrice e dominatrice nel campo industriale e bancario italiano, che la Germania mostra voler rinnovare dopo la guerra e che, all'infuori delle attuali pubblicazioni dei giornali, è resa evidente dall'invasione di ogni genere di prodotti tedeschi sul nostro mercato».

Basta leggere il testo dell'interrogazione per rendersi conto della sua gravità e per comprendere però al tempo stesso come la mia risposta debba necessariamente contenersi entro determinati confini.

Bisogna premettere che, all'infuori dei dati forniti dalle dogane, non è facile avere dati precisi di fatto in ordine alla denunziata attività tedesca in Italia. È vero che molte volte le più curiose notizie si possono leggere nei giornali; ma conviene dire che non sempre esse corrispondono alla verità, e spesso anzi non rappresentano altro che affermazioni leggiere e invenzioni infondate. E anzi in questa condizione di cose dichiaro che sarò veramente grato all'onorevole senatore Orlando se in materia tanto delicata vorrà darmi indicazioni precise e al tempo stesso aggiungere suggerimenti, e cioè aiutarmi perchè io possa fare quanto è necessario o anche solamente utile nell'interesse del nostro paese.

Certo però vi è un dato di fatto incontestato e messo appunto in rilievo dall'onorevole Orlando, e cioè la notevole abbondanza dei prodotti tedeschi sul mercato italiano. È questo un fenomeno tutto nostro? È frutto di sistematica espansione tedesca a danno della nostra produzione? Anzi — dirò meglio — è frutto di una specie di congiura straniera contro la nostra industria? E se questo è, in proporzioni più o meno vaste, quali provvedimenti ha preso o intende prendere il Governo? Ecco, onorevoli senatori, delle domande veramente suggestive!

Senonchè, rispondendo a tali domande con la brevità che si richiede ad una interrogazione, devo anzitutto rilevare che il fenomeno lamentato non è esclusivo del mercato italiano, ma appare in tutti i mercati del mondo; perchè,

a causa di diversi motivi che accennerò, la Germania è riuscita ancora a raggiungere questi mercati coi prodotti delle sue industrie e del suo lavoro.

L'onorevole Orlando sa infatti che non pochi giorni or sono la invasione dei prodotti tedeschi era lamentata in Francia dove le industrie più saldamente organizzate non sanno opporsi; lo stesso fatto è lamentato in Inghilterra dove si ebbero perfino pubbliche proteste; il fatto insomma si riproduce in tutti i paesi che hanno una moneta a corso più elevato del marco. Il Senato comprende che io faccio questo rilievo per indicare la prima ragione del fenomeno, cioè la svalutazione del marco tedesco, la quale rende possibili larghi ed utili acquisti in Germania.

Ma a questa prima ragione dell'invasione dei prodotti tedeschi bisogna aggiungerne un'altra, e cioè la maggior produzione che in Germania si è andata riorganizzando: produzione più disciplinata (*bene*) e mi si consenta anche di dire il lavoro più ordinato, più intenso, e più duraturo. (*Bene, approvazioni*).

Queste sono le ragioni economiche sostanziali, fondamentali del fenomeno lamentato. In Germania cioè si produce di più, si produce a minor costo, e quindi vi è la possibilità economica di battere nella concorrenza la produzione degli altri paesi e specialmente di quelli nei quali elementi dissennati e funesti contrastano e turbano continuamente il pacifico assetto dell'economia nazionale. (*Benissimo*).

Di fronte a questo fenomeno che cosa possiamo fare noi?

Molte voci. Lavorare; colpire gli scioperi!

BELOTTI. Ecco una risposta data dal Senato con l'autorità di una manifestazione quasi unanime. Il Senato ha ragione. Bisogna lavorare! Bisogna lavorare con ordine, con calma, con ragionevoli pretese; lavorare finalmente con la persuasione che se tutte le classi non abbandonano gli eccessi dei rispettivi egoismi, è impossibile che il Paese possa raggiungere la sua prosperità. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Da quanto sono venuto esponendo peraltro risulterebbe che la situazione lamentata dall'onorevole interrogante più che a una preordinata e insidiosa politica straniera, appare dovuta

in gran parte alle condizioni economiche generali nelle quali si trova il mondo del dopo guerra e alle speciali condizioni del nostro paese. Non si esclude che vi possano anche essere casi di deplorabile accaparramento di stabilimenti industriali italiani da parte di stranieri: ma di ciò dirò più avanti.

Ora voglio ricordare come sia stato accennato al fatto che l'accordo intervenuto fra noi e la Germania nello scorso agosto per un temporaneo regolamento delle rispettive esportazioni possa aver contribuito a rendere più grave la situazione nostra e più facile la penetrazione industriale e commerciale tedesca, che va ritentando le vie del mondo.

Ma alcune brevi considerazioni chiariranno anche questo punto. Ed anzi io sono lieto e grato all'onorevole senatore Orlando che, colla sua interrogazione mi mette nella possibilità di poterle fare e quindi anche di far conoscere al Senato circostanze che interessano il Parlamento e il paese.

Coloro i quali insorgono contro l'importazione tedesca in Italia, generalmente domandano che essa venga proibita.

Ma i divieti di importazione - e salve le eccezioni indispensabili - sono il residuo di una economia bellica che si deve desiderare finita. Nel mondo bisogna restaurare a poco a poco la pace economica, verso la quale devono convergere gli sforzi di tutti i popoli per ritrovare ancora un terreno di possibile solidarietà umana. A chi invoca la durezza dei trattamenti doganali si può ricordare che il nostro paese soffre anche per la durezza doganale altrui nei nostri confronti (*bene*) e che anzi tutto il mondo sostanzialmente è danneggiato dal sistema di economia chiusa che si è andato creando nei vari paesi nel dopo guerra.

D'altra parte non bisogna dimenticare che accanto alle ragioni di coloro che si sentono toccati direttamente e individualmente dalla concorrenza del prodotto straniero, vi sono anche le ragioni dei consumatori (*approvazioni*), i quali evidentemente non possono essere esposti a pretese eccessive, specialmente in momenti come questi.

Comunque sia, per una ragione o per l'altra, è necessario che vi siano paesi i quali animosamente si incammino sulla via della pace economica, che in definitiva sarà ancora la via

migliore per giungere anche al vero disarmo degli spiriti.

E proprio in questi giorni, nella conferenza di Porto Rose fra gli Stati eredi dell'Austria, noi abbiamo fatto buon viso a un trattamento che a tutti questi Stati, e beninteso a parità di condizioni, consenta di attuare un sistema, non dico di frontiere aperte, ma di grandissima facilità di scambi.

Ora, e tornando al nostro recente accordo colla Germania, accordo di cui non bisogna nè dimenticare l'esistenza, nè esagerare la portata, perchè è duraturo per nove mesi soli ed è limitato a rendere possibile ai due Governi l'esame delle rispettive domande di importazione, io devo dire che l'accordo stesso aveva solamente due scopi. L'uno era appunto l'intento di contribuire alla ripresa del movimento economico generale.

Noi siamo come di fronte ad un grande pendolo che si è fermato. Bisogna pure che qualcuno e con successivi colpi gli faccia riprendere il moto e risvegli i suoi meccanismi. (*Commenti*).

Il nostro sia pure limitato accordo rappresenta così un contributo alla ripresa di quel movimento economico fra i vari popoli sul quale soltanto si può calcolare per l'avvenire.

Ma poi, l'accordo colla Germania aveva un altro scopo: lo scopo cioè di ottenere che la produzione agricola dell'Italia ed in modo speciale dell'Italia meridionale, potesse trovare verso la Germania quello sbocco che purtroppo le è stato chiuso in altri luoghi. Quante considerazioni si potrebbero fare a questo riguardo! Ma la materia è delicata! Purtroppo non posso dire che il nostro intento sia stato completamente raggiunto e ciò per un'altra ragione economica e cioè perchè la ribassata valutazione del marco tedesco sembra aver determinata una minore richiesta del nostro prodotto da parte dei consumatori germanici.

Sembra dunque a me, che con queste spiegazioni, la politica economica del Governo nei rapporti delle esportazioni colla Germania corrisponda all'interesse generale e a qualche peculiare interesse nostro che merita singolare difesa.

A questo punto peraltro si ripresenta l'obiezione.

L'accordo colla Germania consente cioè la introduzione di prodotti industriali tedeschi in Italia. Ma di fronte al dubbio che questa introduzione rappresenti un grave pregiudizio per l'industria del paese, dobbiamo pur dire come tuttavia la nostra industria sia attualmente protetta.

Essa è protetta anzitutto dalla tariffa doganale entrata in vigore il 1^o luglio scorso, già presentata alla Camera e che certo sarà discussa in Senato.

Il Senato annovera fra i suoi membri gli uomini più illustri e competenti del paese in questa materia: ed essi dunque diranno al riguardo parole definitive.

Voglio aggiungere qualche cosa di più e cioè che il Governo nei limiti della possibilità, si preoccupa di aiutare anche colle sue commesse l'industria del nostro Paese, che evidentemente non deve essere abbandonata, ed anzi deve essere sostenuta siccome quella a cui dopo tutto si fa il maggiore appello per ottenere lavoro a milioni di braccia, per avere i contributi più cospicui per il pubblico erario, per tutte le esigenze della vita del Paese, per tutte le assistenze e per tutte le iniziative. L'onorevole Orlando mi ha pienamente solidale non solo nell'affermare che è doveroso preoccuparsi della nostra industria che è tanta parte dell'economia generale, ma anche nel proclamare le benemeritenze di tale industria di fronte al benessere nazionale.

Il Governo è preoccupato di tener viva, salda ed italianamente efficiente la nostra compagine industriale. E proprio a questi concetti si ispirava anche il provvedimento preso recentemente a proposito delle interessenze italiane in aziende straniere.

Questo provvedimento, in certo senso, difende l'attività industriale nazionale dagli eccessi di coloro medesimi che le dirigono e le hanno in mano.

Infatti il decreto di cui è stata data recentemente notizia, e che verrà davanti al Parlamento in sede di conversione in legge contiene disposizioni per il caso in cui industriali italiani privati, società, enti ecc., si siano comunque interessati in partecipazioni straniere e queste partecipazioni siano state ottenute anche con quell'alto intervento che può dare lo Stato. In virtù di questo decreto non è pos-

sibile a coloro che hanno ottenuto un simile vantaggio di disfarsene senza che il Governo dia il proprio assenso.

Come vede l'onorevole Orlando e come vede il Senato, il Governo non oblia quanto si riferisce alla industria italiana nel rapporto col'estero e colle influenze straniere.

I casi che certo hanno determinato l'opportuna interrogazione dell'onorevole senatore Orlando, molte volte sono esagerazioni o invenzioni di cui è difficile vedere gli intenti; altre volte invece corrispondono alla realtà, senza che però il Governo possa intervenire. Ad esempio una società anonima cede il pacchetto delle proprie azioni ad un'azienda straniera come purtroppo si dice sia deplorabilmente avvenuto. Nell'attuale stato della legislazione che cosa può fare il Governo per impedire questo fatto? Purtroppo l'unica cosa che il Governo può fare è quella che ora faccio io in un ambiente di tanta autorità come il Senato, dichiarando cioè di fare appello al patriottismo di tutti i cittadini italiani, i quali per primi devono conoscere i loro interessi e il loro dovere di conservare indipendente e libera al proprio paese la sua attività industriale.

Quando si denunciano dall'opinione pubblica e dalla stampa casi clamorosi di invadenza straniera, si tratta non già del governo che abbia ommesso di provvedere, ma di cittadini che per un loro vantaggio personale hanno dimenticato interessi maggiori e forse doveri più larghi. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole, senatore Orlando, per dichiarare se è soddisfatto.

ORLANDO. Le poche dichiarazioni dell'onorevole ministro non mi permettono di dichiararmi soddisfatto e del resto la manifestazione del Senato mi fa obbligo di esporre alcune cifre. Io comprendo tutta la complessità del problema che ho sollevato; comprendo la tragicità della posizione della Germania; popolo che lavora indefessamente, poichè vede nel lavoro la sua salvezza e nella esportazione il mezzo di riparare ai danni della guerra, mentre vede, una dopo l'altra, chiudersi tutte le porte di uscita della sua merce. Ma io osservo che se per la Germania esportare vuol dire vivere, anche per l'Italia e per gli altri paesi, non importare

eccessivamente è l'unico modo di non morire. Ora le condizioni attuali del nostro paese sono condizioni anormali e noi non possiamo esaminare i problemi del momento dal solo punto di vista delle leggi economiche usuali.

Io approvo l'on. ministro quando egli dice: « Da noi non si lavora ». Purtroppo è così, da noi non si lavora. La nostra popolazione è ancora malata. Io potrei però domandare al Governo se egli si crede completamente esente dalla colpa di non aver ancora saputo ricostruire la disciplina nazionale, mentre avrebbe dovuto farlo con qualunque mezzo, perchè questa è la necessità del nostro paese, perchè questo è l'interesse delle classi lavoratrici. Ma se il nostro paese è malato, dovremmo noi lasciarlo in balia di tutti quelli che sono sani e che lavorano? Io credo di no.

Mi scusi il Senato se citerò alcune cifre. Io non mi riferisco ai giornali, quando parlo in un'Assemblea così alta come il Senato; io ho studiato le pubblicazioni del Ministero delle finanze, il bollettino della Direzione delle Gabelle. Ebbene, le cifre sono queste. Noi importavamo nel 1913 dalla Germania per 612,000,000 di lire, abbiamo importato nel 1920, 821,000,000; — nei primi sei mesi del 1921 abbiamo fatto un altro salto prodigioso giungendo a 924 milioni. —

Facendo una grossolana interpolazione, l'annata attuale avrebbe portato l'importazione dalla Germania a 2 miliardi e 500.000,000 di lire, se non fossero intervenute le nuove barriere doganali che il Governo dal primo luglio ha imposto. Perciò io dico: è bene fare delle teorie liberiste, ma queste teorie difficilmente possono applicarsi in questo momento eccezionale, tanto vero che malgrado le dichiarazioni dell'on. ministro, il Governo stesso le rinnega col l'inasprimento sopraccennato. Ed il Governo ha fatto bene.

Esaminiamo ora le cifre nel loro significato. Questa importazione di 924,000,000 — dalla Germania, in sei mesi, è la più forte che noi abbiamo con tutti i paesi del mondo, in fatto di prodotti lavorati. Dall'America, è vero, noi abbiamo importato per 5 miliardi e 150 milioni; ma bisogna considerare che di questi 5 miliardi, circa 4,700 milioni si riferiscono ad importazioni di materie prime assolutamente necessarie a noi, come grano, cotone, carbone,

olio combustibile, ecc., e così è per l'Inghilterra dalla quale abbiamo importato - mi pare - per un miliardo e 300,000,000 - ma tolto il valore del carbone, che non è incluso nelle importazioni tedesche e delle altre materie prime importate non restano che 300,000,000 di prodotti lavorati. Invece dei 924,000,000 - che importiamo dalla Germania - solo 50,000,000 circa sono materie prime, mentre noi mandiamo in Germania 420,000,000 di prodotti e fra essi solo circa 30,000,000 di prodotti lavorati. Noi siamo ora di fronte alla Germania nelle stesse condizioni in cui poteva trovarsi, prima di adesso, la Bulgaria o un altro paese a civilizzazione inferiore di fronte a noi. Rispetto alla Germania il nostro è un paese che sta divenendo esclusivamente agricolo.

Ora crede il Senato che per lasciare che si svolgano i principi economici adatti ai tempi normali sia opportuno permettere che l'Italia diventi un paese a civilizzazione arretrata? Eppure questa è la via sulla quale siamo avviati.

Le condizioni di esportazione della Germania sono estremamente favorevoli per essa, oltre che per la volontà di lavorare del suo popolo, soprattutto per le condizioni del cambio. Io porto cifre calcolate fino al luglio scorso, limite al quale si riferiscono i bollettini delle gabelle citate: perchè dopo quell'epoca non sono venuti altri dati.

Gli operai guadagnavano allora, in media in Germania quattro marchi all'ora, quindi quaranta marchi in una giornata di dieci ore, e trentasette marchi in una giornata di otto ore. Quaranta marchi valevano allora circa dieci lire, mentre oggi valgono molto meno; in Italia la paga media degli operai è ancora, malgrado qualche diminuzione avvenuta, di due lire e cinquanta all'ora, cioè venticinque per dieci ore, durata del lavoro giornaliero in Germania. In quel paese, con dieci lire si vive bene, come in Italia con venticinque, ma la differenza nel costo di produzione risulta enorme.

In queste condizioni come si può fare la concorrenza ai lavoratori tedeschi? Ecco perchè è giusto quello che il ministro ha detto: nessun paese del mondo oggi può fare la concorrenza alla Germania. Tutti i paesi come il nostro si trovano esposti a perdere, una dopo l'altra, le loro industrie e tutti chiudono perciò le loro fron-

tiere. Oggi il marco discende e le condizioni peggiorano ancora per noi.

Che cosa avviene in seguito di questa enorme esportazione tedesca? Alle somme per le importazioni di oggetti lavorati, che paghiamo alla Germania, corrisponde un'enorme cifra di ore di lavoro perdute per l'Italia. Infatti, se facciamo il conto che, sopra 924 milioni di prodotti importati dalla Germania, vi sono solo cinquanta milioni di materie prime, il residuo di 874 milioni è tutto relativo a prodotti lavorati; calcolando che vi sia almeno la metà di mano d'opera in quella somma, e vi sarà certamente di più, vuol dire che vi sono 437 milioni di lire di mano d'opera, il che, ad una lira l'ora, importa 437 milioni di ore lavorative sottratte alla nostra industria, e che, a due e cinquanta, quanto paghiamo noi per ora, danno più di un miliardo sottratto alla nostra classe lavoratrice.

Il marco peggiora, ma la Germania esporta sempre, e molta parte dei fondi a lei accreditati restano nei paesi esteri, cosicchè la ricchezza della Germania evade e si va ricostituendo nei paesi nei quali essa esporta i suoi prodotti. Quale sia la somma appartenente a sudditi tedeschi depositata in Italia non possiamo saperlo; forse il Ministro potrà fare qualche indagine in proposito, perchè è evidente che questa somma debba avere anche un valore di impulso sopra il movimento bancario del nostro paese.

Ora è evidente che se nessuna possibilità vi è di fare concorrenza ai prodotti tedeschi, quando le condizioni di lavoro, ed anche le condizioni della volontà del lavoro, sono così differenti, io dico che certo noi dobbiamo portare il nostro sguardo sull'azione della Germania, che essa può estendere in un campo più vasto. La Germania non ha bisogno di fare la piccola concorrenza: essa deve solamente sbarazzarsi la via di tutte le industrie che possono recarle danno, cercando di assorbirle od anche di farle scomparire. Noi sappiamo che in Germania sono stabilite delle commissioni speciali per i prezzi di esportazioni, le quali, se sanno che il prodotto tale può essere fatto in Italia allora abbassano molto il prezzo; se invece sanno che un altro prodotto non può essere fatto in Italia li fanno alzare.

È un'azione di Stato che interviene in questo campo.

Compito della Germania è solo quello di aprirsi il cammino per questa vasta inondazione dei suoi prodotti, come era stato prospettato in quel documento, certo falso, ma che, tuttavia, ha suscitato tanto rumore in paese perchè rispondeva ad uno stato di cose vero.

Noi vediamo ogni giorno che nostre fabbriche sono assorbite, in compartecipazione, da tedeschi; qualche volta le associazioni avvengono fra industriali italiani e industriali stranieri, ma questi industriali che si associano, nel 99 per cento dei casi, fanno venire dall'estero dei prodotti in pezzi staccati, per rivenderli ricomposti come nazionali. Recherò un esempio: su 14 milioni introdotti negli ultimi sei mesi dalla Germania in vetture automobili e velocipedi, dieci milioni sono di parti staccate di velocipedi. Questo lavoro si fa attraverso la potenzialità delle banche che è diventata enorme. Il Governo deve certo preoccuparsene. Ci vuole del coraggio per parlare di questo argomento, ma il Governo non deve trascurarlo perchè noi vediamo formarsi conglobati che non vorremmo vedere; vediamo ora la siderurgia avviarsi ad essere in una sola mano, come abbiamo veduto i concimi chimici ed altre attività, ridotti in una sola mano, sempre per effetto di questa azione vasta delle banche, alla quale non deve essere estranea l'azione dei grandi depositi delle industrie tedesche in Italia.

Ora su questo punto, l'onorevole Belotti non ha detto niente; io ho creduto perciò richiamarlo sull'argomento.

Noi abbiamo bisogno di potenti organismi che restino fermi in tanto crollare di cose, ma dobbiamo volere che la loro azione sia diretta a svegliare la produzione nazionale.

Il trattato ultimo con la Germania, — me lo consenta l'onorevole Ministro — mi sembra alquanto platonico, perchè effettivamente si tratta di dare permessi e facilitare gli scambi tra la Germania e l'Italia: non c'è niente altro di effettivo che l'abolizione di certe proibizioni. Non ho capito però, perchè si vogliano introdurre armi ed esplosivi, che non trovo nei precedenti bollettini delle gabelle.

Può darsi che il Governo abbia fatto il tentativo di mandare in Germania più roba lavo-

rata che non materie prime, ma il tentativo è timido e noi in sostanza restiamo una nazione agricola.

Non credo che il trattato possa portare un grande risultato; invece ha portato forti risultati la nuova tabella doganale. Sebbene non ci siano dati statistici, noi sappiamo che nei primi due mesi del semestre in corso, e cioè, luglio e agosto, le importazioni sono ridotte da tre miliardi e duecento o trecento milioni a un miliardo e mezzo.

Nei riguardi speciali della Germania non so quale effetto abbia avuto questo inasprimento delle gabelle; io non credo che ne abbia avuto molto, perchè la discesa del marco e la decadenza continua della nostra industria hanno portato una spinta verso l'aumento di importazione tedesca in Italia.

Così non si può andare avanti: si può essere liberisti fin che si vuole, ma di fronte alla chiusura delle nostre fabbriche, credo che nessuno possa restare indifferente. Un paese come il nostro, che ha bisogno di molto carbone, di molto grano, di molto cotone, non può vivere se non ha prodotti industriali da esportare; stabilito questo principio, ogni protezione è giusto che sia data, perchè non si esporti un prodotto, se prima non si è saturato il paese dello stesso.

E finisco, per non tediare il Senato, facendo un nuovo appello al Governo, appello col quale si concludono molti discorsi in questi giorni e cioè la necessità di ristabilire la disciplina nazionale e il lavoro e questo non può venire che dall'azione energica del Governo. Questo è il punto centrale della nostra ricostruzione.

Dopo queste dichiarazioni, mi auguro che l'opera dell'onorevole ministro Belotti, se diretta a vantaggio del lavoro nazionale, possa essere coronata da successo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dei senatori Presbitero, Mosca e Artom, ai ministri del tesoro, delle colonie e dell'agricoltura: « per sapere se non intendono estendere all'Eritrea ed alla Somalia i benefici del già enunciato disegno di legge che dovrebbe agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica mercè opportune facilitazioni concesse all'esercizio del credito agrario e fondiario in quelle colonie e per conoscere se non saranno

adottate in proposito le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 5 novembre 1905, che riguarda la bonifica dell'agro romano ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro per rispondere a questa interrogazione.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. L'onorevole senatore Presbitero domanda di sapere se si intenda estendere all'Eritrea e alla Somalia i benefici del già enunciato disegno di legge che dovrebbe agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica.

Effettivamente, come l'onorevole Presbitero sa, è in esame una proposta di legge, che eventualmente presenteremo al Parlamento, per la istituzione in Tripolitania e in Cirenaica di un credito fondiario ed agrario.

Debbo però soggiungere che l'estensione di un simile istituto all'Eritrea ed alla Somalia ha bisogno di un ponderato esame, in quanto che le opere di colonizzazione che possono svolgersi in quelle colonie sono di una natura e di una portata ben diverse di quelle che possono svolgersi in Tripolitania ed in Cirenaica. Io credo che lo estendere puramente e semplicemente un istituto di credito fondiario e agricolo per le grandi opere che occorrono in Somalia ed in Eritrea non condurrebbe a quel risultato che si intende di raggiungere.

Si è invece ventilata un'altra proposta, che si concreterebbe nella concessione di mutui di favore con le stesse forme che si adottano per i mutui per la colonizzazione dell'Agro Romano.

Questa proposta è in questo momento oggetto di esame; e appena questo sarà terminato se sarà favorevole essa sarà presentata all'approvazione del Parlamento.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Per gentile pressione del collega onorevole Presbitero, rispondo io all'onorevole ministro che ha fatto le dichiarazioni testè udite dal Senato.

Io capisco bene che il ministro abbia voluto stabilire una differenza fra le condizioni della Tripolitania e della Cirenaica e quelle dell'Eritrea e della Somalia. Ma secondo me questa differenza è tutta a vantaggio delle due ultime colonie, per la semplice ragione che il credito fondiario attualmente servirebbe pochis-

simò tanto in Tripolitania che in Cirenaica, dove tutto al più agevolerebbe la costruzione di qualche edificio urbano, mentre quasi nulla si può ora fare colà per l'agricoltura...

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ella sa che in Cirenaica invece si può fare qual cosa.

MOSCA. Ciò si potrà fare quando quelle popolazioni saranno realmente pacificate...

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Recentemente una Commissione si è recata sul posto ed ha fatto un programma vasto.

MOSCA. Sì, ma non l'ha ancora eseguito. Potrò sbagliare, ma io credo che in questo momento non sia utile quello che propone il ministro. Quando sarà venuta l'ora opportuna potremo provvedere al credito agrario e fondiario anche per la Libia, ma oggi il provvedimento sarebbe inapplicabile e quindi non vi è alcuna urgenza di prenderlo.

In questo momento invece si stanno facendo, auspice il duca degli Abruzzi, dei bene ideati tentativi di colonizzazione in Somalia, dove si potrebbero irrigare e mettere a cultura due o trecentomila ettari di terreno, ed è questa una iniziativa che andrebbe incoraggiata concedendo facilitazioni per il credito fondiario. Ed anche in Eritrea si potranno iniziare imprese agricole fruttifere quando sarà terminata la ferrovia fino al Setit.

Perciò non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, perchè per lo meno, volendo adottare un provvedimento generale, estenderei i benefici del disegno di legge che il Ministero vuole presentare anche all'Eritrea ed alla Somalia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Campello, al ministro delle poste e telegrafi: « per conoscere se non ritenga opportuno impedire che le pratiche occorrenti per la concessione dei posti telefonici pubblici nell'Agro Romano si prolunghino, talvolta per anni, con grave danno per le popolazioni rurali, soprattutto quando gli impianti suddetti siano richiesti da esigenze agricole e sanitarie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi.

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e telegrafi*. I collegamenti telefonici cui si riferisce l'onorevole interrogante sono previsti dalla legge del 1908 n. 420, la quale stabilisce che, su ri-

chiesta dei comuni, e col concorso da parte di essi nella metà della spesa, possono allacciarsi telefonicamente borgate rurali.

La procedura per ottenere tali allacciamenti non è semplice nè agevole. Occorre infatti che il Consiglio comunale li deliberi e che l'autorità tutoria approvi; che il ministero proceda alla perizia; e che in seguito ad essa il Comune versi la metà del contributo a suo carico. Dopo occorre ancora che la ricevuta del versamento sia trasmessa al Ministero delle Poste, il quale a sua volta trasmette tutti gli atti al Ministero del tesoro. Questo emette un proprio decreto per l'iscrizione di un capitolo del bilancio, il quale decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti. E soltanto dopo la registrazione si possono iniziare i lavori. (*Commenti*).

Questa è la procedura in vigore: essa è tanto complessa che è bastata enunciarla nei suoi vari momenti per suscitare la sorpresa dell'Assemblea. Ma tale procedura trova la sua ragione di essere principale nei nostri ordinamenti contabili ed amministrativi.

Detto ciò, ringrazio l'onorevole interrogante per aver richiamata la mia attenzione su questo grave argomento e assicuro, che, d'accordo con il ministro del Tesoro, prenderò dei provvedimenti, perchè questa procedura, che egli giustamente deplora, come eccessivamente e inutilmente lunga, sia abbreviata, onde si senta sollecita l'efficacia che da questi provvedimenti attendono le popolazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campello per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

CAMPELLO. Io ringrazio l'onorevole ministro delle poste e telegrafi per i chiarimenti che ha voluto fornirmi. Temo però che le informazioni che all'onorevole ministro pervennero non siano esatte, o, per lo meno, siano incomplete.

Comprendo perfettamente che la procedura per condurre a buon porto un impianto telefonico sia, purtroppo, lunga: ma vi sono dei limiti; e quando questi limiti vengono oltrepassati, occorre dire o che il sistema sia errato, ovvero che i funzionari non facciano il loro dovere.

Non posso, nè vorrei, tediare il Senato, tanto più che l'ora è tarda, trattenendo la sua attenzione su di un argomento che non presenta

invero speciale interesse: mi limiterò dunque ad accennare ad un caso solo, ma tipico, allo impianto cioè di un posto telefonico a Pratica di Mare.

Nell'inverno dell'anno passato, vennero fatti i primi passi perchè fosse impiantato un posto telefonico pubblico a Pratica di Mare, frazione rurale (in zona ove prevale la malaria) a circa 35 chilometri da Roma.

Ho voluto accennare al fatto che Pratica si trova in zona malarica, perchè uno dei motivi principalissimi che consigliarono l'impianto del telefono fu di render possibile al sanitario, durante la stagione estiva ed autunnale, di richiedere, in qualunque momento, mezzi celeri per l'eventuale trasporto dei malarici gravi alla capitale.

Nel giugno 1920, cioè... 18 mesi or sono, il Ministero delle poste e telegrafi assicurava, a persona recatasi ad assumere notizie, che l'inizio dei lavori per l'impianto del telefono era imminente.

Il 9 di aprile 1921, cioè dieci mesi dopo, avendo l'ufficio nono del municipio di Roma voluto assumere informazioni, il Ministero assicurava che la questione del telefono era giunta alla fase risolutiva, e che non si aspettava che il pagamento della somma che per l'impianto era dovuta.

Il 13 luglio la somma richiesta veniva versata alla tesoreria provinciale.

Dopo tale versamento, al quale avevano contribuito per più della metà i privati, era presumibile che l'inizio dei lavori non avrebbe tardato, e in questa fiducia si attese.

Passarono così quattro mesi, e finalmente, nello scorso ottobre, il Ministero delle poste, sollecitato, comunicò che l'incartamento era stato mandato al Ministero del tesoro, il quale, a sua volta, lo avrebbe mandato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ma, il 12 di novembre, la Corte dei conti comunicava a sua volta che l'incartamento era stato rimandato, sin dal 29 ottobre, al Ministero delle poste perchè da detto Ministero trasmesso incompleto!

Ora, onorevole ministro, prescindiamo per un momento dalla questione, diremo così, di indole materiale: fermiamoci invece a quella di indole morale, che maggiormente interessa.

La piccola e lontana frazione di Pratica, abitata in gran parte da agricoltori della pianura friulana, venne, per lodevole iniziativa privata, fornita di acqua potabile: la beneficenza privata vi fece sorgere e vi mantiene un asilo infantile, che funziona egregiamente bene: per privata iniziativa venne condotta l'energia elettrica, non soltanto per l'illuminazione del paese, ma per usi agricoli ed industriali.

Tutto ciò che dai privati poteva farsi venne condotto a termine...

Ma la legge vieta ai privati di attaccare un filo alla rete telefonica dello Stato! e per questo, per questo solo, fu necessario rivolgersi al Governo.

Ed il Governo avrebbe dovuto prendere a cuore la sola richiesta che a lui veniva fatta: ciò non avvenne, e, dopo circa due anni, non soltanto i lavori non sono neppure iniziati, ma l'incartamento che tali lavori riguarda giace tuttora negli uffici del Ministero!

E perciò, onorevole ministro, torno a ringraziarla delle promesse, ma non potrò dichiararmi soddisfatto che quando queste promesse saranno confermate dai fatti. (*Approvazioni*).

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e telegrafi*.

Se il Senato me lo permette, riprendo la parola per rinnovare le mie grazie all'onorevole interrogante, per aver portato a mia conoscenza lo svolgimento avuto dall'impianto del collegamento telefonico con Pratica di Mare, e per assicurarlo che, rompendo ogni indugio, provvederò perchè quelle popolazioni, che si trovano in una zona di particolari bisogni per la malaria, abbiano al più presto possibile il telefono. Assumo impegno che prima del termine dell'anno la linea telefonica sarà impiantata. (*Approvazioni*).

Ho voluto mettere in evidenza la inevitabile lentezza di tutte le pratiche che riguardano i collegamenti telefonici fatti con concorso dei privati, per dimostrare che le lungaggini, che giustamente il paese deplora e che lo danneggiano e lo irritano, dipendono da una legislazione oramai antiquata la quale ha urgente bisogno di essere rinnovata per essere resa più snella.

Assumo quindi volentieri impegno che, approfittando dei pieni poteri che il Parlamento ci ha dato, renderemo, anche in questa materia, la procedura rapida ed efficace. (*Applausi*).

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. Ringrazio l'onorevole ministro, e considerando che la sua promessa equivale ad un fatto compiuto, non posso che dichiararmi soddisfatto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina » (N. 105-A e 106-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina ».

Domando all'onorevole ministro della marina se consente che la discussione si apra sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti luogotenenziali:

1º Decreto luogotenenziale in data 11 ottobre 1917, n. 1661, col quale è stabilito il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina;

2º Decreto luogotenenziale in data 10 gennaio 1918, n. 74 portante modificazioni al decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, relativo al passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina;

3º Decreto luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595, che proroga i termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661.

ALLEGATI.

Decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917,
n. 1661.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica e della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti nautici, con la data del 15 ottobre 1917, passano alla dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

La durata dei corsi per conseguire la licenza di Istituto nautico è di quattro anni scolastici.

Art. 3.

Alla prima classe possono essere iscritti soltanto gli allievi che abbiano ottenuto la promozione dal terzo anno di studi nelle scuole medie. Gli allievi che nel prossimo anno scolastico risultassero regolarmente iscritti alla seconda o terza classe del vecchio ordinamento rimarranno regolarmente scritti nella seconda o terza classe del nuovo ordinamento, e per conseguire la licenza dovranno compiere il corso di quattro classi.

Art. 4.

Verranno quanto prima, e non più tardi del 31 dicembre 1917, pubblicati, con decreto dei ministri della marina e della pubblica istruzione, i programmi di studio per i quattro anni scolastici per le tre sezioni. I testi speciali per le materie professionali dovranno essere in circolazione al principio del prossimo anno scolastico (1918-19).

Art. 5.

Successivamente, non più tardi del 30 giugno 1918, apposito regolamento, approvato con decreto luogotenenziale su proposta del ministro della marina, stabilirà i dettagli dell'ordinamento degli Istituti nautici nei riguardi del-

l'istruzione, dell'educazione professionale e dell'insegnamento pratico, come anche delle sedi degli Istituti, del materiale d'insegnamento, dello stato giuridico, amministrativo e disciplinare del personale insegnante.

Questo regolamento dovrà avere piena applicazione nell'anno scolastico 1918-19.

Art. 6.

In via transitoria, fino a che non si inizi l'applicazione del nuovo regolamento di cui all'articolo 5, saranno applicate le norme ora in vigore, passando però i poteri disciplinari, tecnici e didattici, ora detenuti dal Ministero dell'istruzione pubblica, al Ministero della marina, restando al primo quelli amministrativi per il solo anno 1917-18.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto, a decorrere dall'esercizio 1918-19, al trasporto dei fondi dal bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a quello della marina, ora destinati al servizio degli istituti nautici.

Art. 8.

Sono istituite le scuole nautiche per conseguire i gradi inferiori della marina mercantile (padrone, scrivano, marinaio autorizzato, pescatore dall'alto mare, fuochista autorizzato, ecc.); al riguardo sarà pubblicato, con decreto del ministro della marina, apposito regolamento che andrà in vigore dopo la conclusione della pace.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
RUFFINI
DEL BONO
CARCANO.

V. — Il Guardasigilli:

SACCHI.

Decreto-legge luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 74.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725, sulla istruzione pubblica;

Visto il R. decreto 23 luglio 1899, n. 340;

Visto il decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della marina e dell'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, per l'anno scolastico in corso 1917-18, le norme del nuovo ordinamento saranno applicate soltanto agli allievi che frequentano le classi 1ª e 2ª dei Regi Istituti nautici.

Agli allievi che nell'anno scolastico stesso frequentano la 3ª classe saranno applicate le norme del vecchio ordinamento; essi, nelle sessioni di esami stabilite, potranno conseguire il relativo diploma di licenza.

Art. 2.

La distribuzione delle materie e gli orari per ciascuna sezione d'Istituto nautico, determinati con R. decreto 23 luglio 1899, n. 340, sono modificati, per il solo anno scolastico 1917-18, secondo la unita tabella, firmata, d'ordine nostro, dal ministro della marina..

Art. 3.

L'articolo 6 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, è modificato come appresso:

In via transitoria, fino a che non si inizi la applicazione del nuovo ordinamento, di cui all'art. 5, continueranno ad applicarsi, per tutto

quanto riguarda il personale insegnante ed il funzionamento amministrativo e didattico degli Istituti nautici, le norme stabilite dalle disposizioni in vigore, passando, però, al Ministero della marina tutti i poteri e le attribuzioni finora spettanti al Ministero dell'istruzione pubblica in materia disciplinare, tecnica e didattica.

La Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica e la sezione per le scuole medie della Giunta stessa continueranno, per il periodo accennato, a funzionare, nella rispettiva competenza, come organi consultivi per la risoluzione delle questioni d'indole didattica e dei ricorsi, e per i procedimenti disciplinari a carico degli insegnanti, nei riguardi degli Istituti predetti. Alla sezione per le scuole medie parteciperà, per la trattazione di tutti gli affari relativi agli Istituti stessi, un funzionario del Ministero della marina, di grado non inferiore a quello di capo divisione, designato all'uopo con decreto del ministro della marina. Nei procedimenti disciplinari l'accusa sarà sostenuta da un altro funzionario dello stesso Ministero o del Ministero dell'istruzione, di grado non inferiore a quello di capo sezione, designato volta per volta.

Per l'esercizio finanziario 1917-18 tutte le attribuzioni inerenti al controllo amministrativo e contabile degli Istituti nautici continueranno ad essere esercitate dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
BERENINI
NITTI.

V. — Il Guardasigilli:

ORLANDO.

Orari per la 1^a e 2^a classe delle tre sezioni.

M A T E R I E	Sezione capitani		Sezione macchinisti		Sezione costruttori	
	1 ^a classe	2 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe
Lingua italiana	6	6	6	6	6	6
Lingua francese	3	3	3	3	3	3
Lingua inglese	3	3	3	3	3	3
Storia	3	3	3	3	3	3
Geografia	3	3	3	3	3	3
Matematica	5	3	5	3	5	3
Fisica	3	2	3	2	3	2
Chimica	2	—	2	—	2	—
Diritto	—	2	—	—	—	—
Arte navale	2	2	—	—	—	—
Navigazione	—	2	—	—	—	—
Disegno	2	2	—	—	—	—
Disegno di macchine	—	—	2	4	—	—
Disegno di costruzione	—	—	—	—	2	4
Macchine	—	—	2	2	—	—
Costruzione	—	—	—	—	—	2
Officina	—	—	—	2	—	2
Educazione fisica	3	3	3	3	3	3

3^a classe.

SEZIONE CAPITANI.

Lingua italiana e storia	ore settimanali 6
Lingua francese o inglese	» 3
Fisica complementare	» 3
Astronomia nautica	» 4 1/2
Meteorologia	» 3
Geografia commerciale	» 3
Contabilità di bordo	» 2
Educazione fisica	» 2

SEZIONE MACCHINISTI.

Lingua italiana e storia	ore settimanali 6
Lingua francese o inglese	» 3
Fisica complementare	» 4 1/2
Macchine termiche	» 4 1/2
Disegno di macchine	» 6
Esercitazioni di officina (da stabilirsi dalla presidenza)	»
Educazione fisica	» 2

SEZIONE COSTRUTTORI.

Lingua italiana e storia	ore settimanali 6
Lingua francese o inglese	» 3
Macchine a vapore	» 3
Costruzione navale	» 4 1/2
Disegno di costruzione navale	» 8
Teoria della nave	» 4 1/2
Educazione fisica	» 2

Roma, 10 gennaio 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il Ministro della Marina

DEL BONO.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Visto il decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Visto il decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 74;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina di concerto con quello della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917 n. 1661, sono prorogati al 31 dicembre 1918.

Art. 2.

Per il periodo transitorio del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, cioè dal 15 ot-

tobre 1917 fino a quando non saranno pubblicati i decreti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 11 ottobre 1917, il ministro della marina ha facoltà di stabilire con sue ordinanze i programmi provvisori di studi per i Regi istituti nautici, da sostituirsi a quelli approvati col Regio decreto 1º gennaio 1891, n. 13.

Art. 3.

La distribuzione delle materie e degli orari per ciascuna sezione d'Istituto nautico, è indicata, per l'anno scolastico 1918-19, dall'unita tabella, firmata, d'ordine nostro, dal ministro della marina.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
BERENINI.

V. — Il Guardasigilli:

SACCHI.

Orari per l'anno scolastico 1918-19 (istituti nautici).

M A T E R I E	Capitani			Macchinisti			Costruttori		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
Lingua italiana	5	5	3	5	5	3	5	5	3
Lingua francese	3	3	—	3	3	—	3	3	—
Lingua inglese	3	3	2	3	3	2	3	3	2
Storia	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Geografia	3	2	—	3	2	—	3	2	—
Matematica	5	4	3	5	4	3	5	4	3
Disegno a mano libera	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Disegno di macchine	—	—	—	4	4	4	—	—	—
Disegno di costruzione	—	—	—	—	—	—	4	4	4
Arte navale	2	2	3	—	—	—	—	—	—
Esercitazione di arte navale	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Macchine	—	—	—	2	2	5	—	—	—
Navigazione	—	2	4	—	—	—	—	—	—
Costruzione navale	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Fisica e chimica	—	2	3	—	2	3	—	2	3
Geografia commerciale	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Astronomia nautica	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Diritto	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Fisica applicata	—	—	—	—	—	3	—	—	3
Teoria della nave	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Storia naturale	—	—	2	—	—	2	—	—	2
	28	28	32	27	28	28	25	28	32
Officina	—	—	—	4	4	4	4	4	2
Educazione fisica e marinaresca	3	3	3	3	3	—	3	3	—
	31	31	35	34	35	32	32	35	34

Roma, 10 ottobre 1914.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il Ministro della marina: DEL BONO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica » (N. 82-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica ».

Interrogo l'onorevole ministro della marina se consente che la discussione si faccia sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 15 maggio 1919, n. 801, relativo al computo della navigazione per il personale destinato alla aeronautica, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

È considerato a tutti gli effetti, meno che per gli assegni, come imbarcato su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che trovisi in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio):

b) destinato permanentemente quale personale di volo agli aeroscali od alle squadri-

glie idrovolanti ed aeroplani, aventi tutti, o parte degli apparecchi, efficienti, o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinato a prendere parte ai voli nelle scuole di aeronautica e di aviazione, allievi compresi.

Art. 2.

Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie;

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di trenta giorni non abbiano compiuto voli od ascensioni (aeronavigazione).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1911 nel testo del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, e nel testo definitivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici » (N. 140).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 20 febbraio 1921, numero 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex militari dei Regi Istituti Nautici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 22 febbraio 1920, n. 619;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami di Istituto nautico a quei militari ed ex militari che abbiano perduto, per qualsiasi motivo, almeno una delle tre sessioni straordinarie precedenti, indette con Regio decreto-legge 22 febbraio 1920, n. 619.

Art. 2.

La detta quarta sessione sarà tenuta entro il mese di aprile 1921, con le norme e le modalità delle precedenti sessioni straordinarie, e sarà riservata esclusivamente agli esami di licenza di Istituto nautico.

Art. 3.

A coloro che non conseguissero la licenza nella quarta sessione straordinaria è conservata la facoltà di fruire di quelle sessioni ordinarie cui abbiano diritto in forza delle precedenti norme, per ripetere le sole prove fallite, con l'osservanza delle norme comuni che regolano gli esami di luglio e di ottobre.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito, del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

SECHI-

FACTA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1615, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria » (N. 128).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, numero 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, il decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665 e il decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, numero 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria.

ALLEGATI.

R. D. 10 settembre 1914, n. 1058.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 643, concernente provvedimenti a favore della Camera agrumaria di Messina;

Veduta la deliberazione in data 8 settembre 1914 della Commissione consultiva presso la Camera stessa colla quale si fanno voti perchè il termine per stabilire la misura del prezzo minimo sia prorogato pel corrente esercizio, di un mese almeno, in vista dell'attuale condizione del mercato agrumario;

Ritenuto che, per assicurare il buon andamento della Camera agrumaria, è necessario prorogare gli effetti delle disposizioni contenute nel citato articolo 2 della legge predetta;

Ritenuto altresì che, date le eccezionali condizioni di crisi dipendenti dalla guerra europea, si dimostra indispensabile che maggiori elementi di fatto confortino il compimento di un atto così importante per la Camera agrumaria com'è la determinazione del prezzo minimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, e le disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina sono prorogate a tutto l'esercizio 1914-15 della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per lo esercizio 1914-15 è eccezionalmente prorogato a tutto il 15 ottobre 1914.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CAVASOLA.

V. — *Il Guardasigilli:*
DARI.

D. L. 26 agosto 1915, n. 1388.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'articolo 1 del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, col quale vennero prorogate alcune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Ritenuto che, per assicurare il buon andamento della Camera agrumaria è necessario prorogare ulteriormente gli effetti delle disposizioni contenute nel citato articolo 1 del Regio decreto predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni, contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio

e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1915-1916 della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1915-16 è prorogato a tutto il 15 ottobre 1915.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CAVASOLA.

V. — *Il Guardasigilli:*
ORLANDO.

D. L. 3 dicembre 1916, n. 1665.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, col quale vennero prorogate alcune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agru-

mi e loro derivati e le disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1916-1917 della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1916-17 è prorogato a tutto il 15 dicembre 1916.

Art. 3.

A partire dai depositi effettuati dal 1^o dicembre 1916 la liquidazione a favore dei depositanti avrà luogo distintamente per l'agrocotto e per il citrato di calcio, in base alle somme rispettivamente riscosse per ciascuno dei due prodotti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
DE NAVA.

V. — *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

D. L. 2 settembre 1917, n. 1545.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, col quale vennero prorogate al-

cune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati e le disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario della Camera predetta successivo a quello nel quale sarà conclusa la pace.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

DE NAVA.

V. — *Il Guardasigilli:*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, numero 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna » (N. 148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo

1919, n. 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna ».

Prego l'on. segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, prorogante il termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con Regio decreto 22 luglio 1887 e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, 11 luglio 1907, n. 459, e 4 giugno 1914, n. 539, fino al 23 aprile 1919;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con Regio decreto 22 luglio 1887 e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, 11 luglio 1907, n. 459, e 4 giugno 1914, n. 539, è prorogato fino al 23 aprile 1923.

Nel compimento delle opere del suddetto risanamento il comune di Bologna potrà continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 16 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna » (N. 149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di mettere in grado il comune di Bologna di condurre a termine le opere di risanamento descritte nell'elenco annesso alla legge 5 luglio 1908, n. 378;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ad *interim*, vicepresidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bologna è autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 12 e 13, 3º e 4º e 5º capoverso, della legge 15 gennaio 1885, n. 292, per l'esecuzione delle seguenti opere di risanamento, già comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città approvato con la legge 11 aprile 1889, n. 6020;

1º allargamento della via Ugo Bassi e delle piazze e strade contermini, tanto a detta via quanto a via Rizzoli, già allargata;

2º nuova strada lungo via Cesare Frate, via Riva di Reno e Ugo Bassi (via Principe Amedeo);

3º completamento della nuova strada da porta Zamboni a porta Lama (tratto compreso fra via Mascarello e via Alessandrini e di qui a piazza dell'8 agosto);

4º ampliamento della piazza dei Celestini ed allargamento della via Spirito Santo;

5º ampliamento del fabbricato del Museo civico, allargamento di un tratto di via Clavature e via Toschi e prolungamento fino a quest'ultima via del portico detto della Morte.

L'attuazione di tali opere dovrà farsi nel termine di anni cinque, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza » (N. 116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza ».

Prego il senatore, segretario, on. Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165 relativo alla soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 39 e 44 del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del Regio esercito;

Visto il Regio decreto 13 maggio 1920, numero 607, per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto l'articolo 294 del Codice penale per l'esercito;

Considerata la necessità di particolari provvidenze riguardanti la giustizia militare in attuazione delle disposizioni dei due citati decreti relativi all'ordinamento provvisorio del Regio esercito e alla circoscrizione territoriale del Regno;

Uditi il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 giugno 1920 la circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun corpo d'armata del Regno è determinata dalla tabella indicante la circoscrizione territoriale militare per il servizio generale annessa al Regio decreto 13 maggio 1920, n. 607, ferma restando la sede attuale dei tribunali conservati.

Art. 2.

Dalla stessa data cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali con sede in Alessandria, Ancona e Piacenza, quali tribunali per i rispettivi corpi di armata di Alessandria, Ancona e Genova, continuando a funzionare, nelle stesse sedi, quali sezioni rispettivamente dei tribunali militari territoriali dei corpi di armata di Torino, Bari e Firenze, non oltre il 31 dicembre 1920 ed esclusivamente per la definizione dei procedimenti penali in corso al 14 giugno 1920.

Art. 3.

Dal 15 giugno 1920 cessa la giurisdizione del tribunale militare territoriale con sede in Cagliari, quale tribunale di detta divisione militare continuando a funzionare nella stessa sede, con l'attuale circoscrizione territoriale quale sezione del tribunale militare territoriale del corpo d'armata di Palermo.

Art. 4.

Fino a nuova disposizione sono conservati, nelle attuali sedi, i tribunali militari speciali permanenti, restando a decorrere dal 15 giugno 1920, la relativa circoscrizione modificata in corrispondenza con le modificazioni apportate alla circoscrizione dei rispettivi tribunali militari territoriali, a termini del presente decreto, in relazione al Regio decreto 13 maggio 1920, n. 607 e agli articoli 39 e 44 del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 451.

Art. 5.

Nei casi, in cui per l'attuazione della nuova circoscrizione, si verifica spostamento nella circoscrizione territoriale di Enti militari minori da uno ad altro corpo d'armata, i tribunali militari territoriali e speciali, relativamente ai procedimenti in corso presso ciascuno di essi al 14 giugno 1920, conservano la loro competenza a conoscerne nei limiti della circoscrizione territoriale finora ad essi spettante.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
BONOMI.

V. — Il Guardasigilli:

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1339, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra » (N. 144).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra ».

Prego il senatore, segretario, on. Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono ratificati i seguenti Regi decreti, emanati a' sensi del decreto Reale 30 settembre 1920, n. 1389:

1º Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 132, riguardante la proroga al 15 marzo 1921 del termine di validità dei decreti luogotenenziali 7 aprile 1917, n. 606; 26 agosto 1917, n. 1403; 26 maggio 1918, n. 727, e 4 luglio 1918, n. 963;

2º Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 179, per proroga di termini previsti dal decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386;

3º Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 275, che abroga il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1875;

4º Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 276, che abroga il decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1096;

5º Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 277, che abroga il decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1578;

6º Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 278, che abroga il decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 93;

7º Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 279, che abroga il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 441.

ALLEGATI.

Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 132.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 606, concernente provvedimenti per i tra-

sporti delle merci sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 26 agosto 1917 n. 1403, col quale sono state modificate le disposizioni relative ai trasporti a breve distanza;

Visto il decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 727, relativo all'applicazione di uno speciale diritto per carro, oltre i corrispettivi stabiliti nei contratti per l'esercizio dei binari di allacciamento e per carico e scarico di merci in determinati punti e alla estensione ai trasporti a grande ed a piccola velocità accelerata delle norme stabilite dall'articolo 1 lettera a) del precedente decreto;

Visto il decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 963, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a sospendere l'applicazione di determinate tariffe locali ed eccezionali per viaggiatori e merci;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità dei decreti luogotenenziali 7 aprile 1917, n. 606; 26 agosto 1917, n. 1403; 26 maggio 1918, n. 727, e 4 luglio 1918, n. 963, è prorogata fino al 15 marzo 1921.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1^o febbraio 1921 e sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — FACTA —
ALESSIO — MICHELI.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Decreto Reale 3 febbraio 1921 n. 179.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che dichiara cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra col giorno 31 ottobre 1920 e determina le modalità per il passaggio allo stato di pace, a norma dell'art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata dei provvedimenti autorizzati col decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, avente vigore fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, relativamente all'autorizzazione per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione dell'energia elettrica proveniente da impianti idraulici esistenti o nuovamente concessi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata fino al 31 luglio 1921 la validità dei provvedimenti autorizzati col su citato decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Regio Decreto 20 febbraio 1921, n. 275.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915 n. 1875, che porta provvedimenti per accosti e scarichi privilegiati di piroscafi e per as-

segni speciali di carri ferroviari nel porto di Savona;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'interno, della guerra, della marina e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1875.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI —
SECHI — ALESSIO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Regio Decreto 20 febbraio 1921, n. 276.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1696, relativo alla franchigia sulle ferrovie dello Stato ed all'esenzione dai dazi interni di consumo per i doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1589 concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con

quelli degli affari esteri, della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1696.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — SFORZA —
BONOMI — SECHI — FACTA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Regio Decreto 20 febbraio 1921, n. 277.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1915, numero 672, col quale il Comando Supremo del R. esercito veniva investito della facoltà di impiegare come se fossero stati di pertinenza delle Ferrovie dello Stato tutti i veicoli trovantisi sulle linee del Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1578, col quale tale facoltà veniva estesa alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per tutti i carri di proprietà privata iscritti nel proprio parco veicoli;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli della industria e commercio e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1578.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO —
MICHELI.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Regio Decreto 20 febbraio 1921, n. 278.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 93, relativo all'esonero da ogni tassa spettante alle ferrovie dello Stato, dai dazi doganali e interni di consumo, nonché dalla tassa di concessione governativa sui doni o soccorsi in natura destinati ad internati civili;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, degli affari esteri, della guerra, della marina, delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 93, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — SFORZA —
BONOMI — FACTA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Regio Decreto 20 febbraio 1921, n. 279.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918 numero 441, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad emettere biglietti di abbonamento a prezzi ridotti a favore dei profughi di guerra;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, numero 441, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — FACTA —
MICHELI — ALESSIO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri ». (N. 147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri ».

Prego il senatore, segretario, on. Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1º agosto 1907, n. 686, è sostituito il seguente:

I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedono, può permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, o la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale è proibita la fabbricazione.

Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare di volta in volta la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.

I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio, per otto giorni consecutivi, e possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato.

Il Ministro dell'interno decide sui reclami, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità e il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei nove disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di fare l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava Beccaris, Bellini, Beltrami, Bennati, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Credaro, Crespi, Croce, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fulci.

Gallina, Garavetti, Gatti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava, Novaro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rampoldi, Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Saldini, Salmoiraghi, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi.

Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone, Volterra.

Ziliotto, Zippel.

Presentazione di disegni di legge.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce;

Cessione gratuita al comune di Trento dello storico colle denominato « Doss di Trento ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilita dal regolamento.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Istituzione in Padova di un Regio Istituto commerciale;

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032 che modifica quello 3 aprile 1921 n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e del commercio della presentazione di questi due disegni di legge il primo dei quali seguirà il corso stabilito dal regolamento, il secondo sarà rinviato alla stessa commissione che nella precedente legislatura già aveva esaminato altri progetti analoghi.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Badaloni a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

BADALONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659;

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nella Amministrazione della sanità pubblica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Badaloni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Niccolini Pietro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

NICCOLINI PIETRO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei consorzi di bonifica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Niccolini Pietro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1913, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (Numeri 105-A e 106-A):

Senatori votanti	200
Favorevoli	179
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82):

Senatori votanti	200
Favorevoli	175
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta

ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi Istituti nautici (N. 140):

Senatori votanti	200
Favorevoli	178
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria (N. 128):

Senatori votanti	200
Favorevoli	181
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148):

Senatori votanti	200
Favorevoli	180
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizie della città di Bologna (N. 149):

Senatori votanti	200
Favorevoli	180
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116):

Senatori votanti	200
Favorevoli	180
Contrari	20

Il Senato approva.

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144):

Senatori votanti	200
Favorevoli	177
Contrari	23

Il Senato approva.

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147):

Senatori votanti	200
Favorevoli	180
Contrari	20

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 1º giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 143);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o preccettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66);

II. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII *documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2);

Conversione in legge del Regio Decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 87);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (N. 102);

Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva (N. 101);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, numero 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-14 e 1914-15 (N. 37);

Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell'« Unione Militare » Società Anonima Cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma (N. 189);

Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna (N. 152);

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440,000,000 per spese straordinarie (N. 156).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 15 dicembre 1921 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.